

**COMUNE DI LARINO****(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)***Au. 6.1***CONCESSIONE****EDILIZIA****IL SINDACO**Vista la domanda del Sig. ri _____residente in Larinointesa ad ottenere la concessione per la costruzione di un fabbricato civilein questo Comune, alla via Nazionaledi proprietà dei gli stessiriportato in catasto al foglio allegato 2 particella 197 - 198 del Comune

Vista la legge 28 - 1 - 1977, n. 10;

Visti gli elaborati di progetto allegati alla domanda stessa;

Lette le relazioni del Tecnico Comunale e dell'Ufficiale Sanitario;

Sentito il parere favorevole ~~contrario~~ della Commissione Comunale Edilizia in data 29 - 3 - 1977Vista la bolletta n. 195 del 14.2.1978 comprovante il pagamento per contributi opere di urbanizzazione;

Visto l'art. 12 del vigente regolamento Edilizio Comunale;

RILASCIA CONCESSIONE**EDILIZIA**

al Sig. _____

per l'esecuzione dei lavori di cui in narrativa, salvi e riservati i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi e sotto l'osservanza del vigente Regolamento Edilizio Comunale e delle disposizioni di legge in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale.

In particolare la concessione è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni ed obblighi:

1) I lavori devono essere eseguiti conformemente al progetto approvato (che si restituisce in copia vistata unilateralmente a n. 2 allegati).

Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori senza la preventiva autorizzazione comunale.

2) Il titolare della concessione è tenuto a dare preventivo avviso scritto, all'Ufficio Tecnico Comunale, della data di inizio dei lavori, segnalando contemporaneamente il nominativo e l'indirizzo del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente.

Nel caso di eventuali cambiamenti del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente, egli dovrà darne notizia entro gli otto giorni successivi, sotto pena, in caso di inadempienza della decadenza di ufficio della concessione.

Il direttore dei lavori ed il costruttore dovranno comunicare, all'Ufficio Tecnico Comunale, l'accettazione dell'incarico, mediante lettera raccomandata.

3) La concessione ha la durata di un anno e si intende decaduta quando, ad un anno dal rilascio, le opere cui si riferisce risultino non iniziate.

Deve essere tenuta sul posto di lavoro, ed a richiesta, esibita agli agenti e funzionari di controllo all'uopo proposti.

Le opere cui si riferisce la concessione debbono essere eseguite a perfetta regola d'arte ed ultimate, comunque, in ogni loro parte, sia interna che esterna, compreso gli infissi e la tinteggiatura, entro 3 anni dal loro inizio.

La tinteggiatura o i rivestimenti dei prospetti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

4) La concessione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale è intestata.

In caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli eredi o gli aventi causa, devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune, che provvederà a rilasciare una nuova concessione

in sostituzione dell'altra che verrà dichiarata espressamente revocata.

5) Il tracciamento e le quote della costruzione dovranno attenersi agli allineamenti e ai capisaldi altimetrici che entro quindici giorni dalla richiesta, saranno indicati e fissati dal Tecnico Comunale prima dell'inizio della costruzione.

Il titolare della concessione dovrà fornire a sua cura e spese il personale e i mezzi d'opera necessari per dette operazioni.

6) Il cantiere dovrà essere decorosamente recintato con assiti e muretti alti almeno m. 2,50 e dotato di razionale latrina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature e catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

7) Non è consentito ingombrare con i lavori le vie e gli spazi pubblici senza la preventiva autorizzazione del Sindaco ed il pagamento, se dovuto, della prescritta tassa.

8) Nell'esecuzione dei lavori è assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiale di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

9) L'assuntore dei lavori (o se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la piena e personale responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari, per evitare qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro, come pure qualsiasi danno o molestia ad ogni altra persona o alle cose altrui.

10) Per le esecuzioni di opere in conglomerato ce-

mentizio deve essere fatta denuncia alla Prefettura, ai sensi della legge 16-11-1930, n. 2229.

11) Il proprietario titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti e ciascuno per la parte di sua competenza, dell'osservanza delle norme generali e di regolamento e delle modalità esecutive prescritte nella concessione di costruzione.

12) Per la prevenzione dei pericoli di incendio si richiama il disposto dell'art. 52 del vigente Regolamento Edilizio.

13) La concessione decade:

a) *Quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune.*

b) *Quando i lavori vengono eseguiti in difformità del progetto approvato.*

c) *Quando il titolare della concessione violi le disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o le condizioni di cui ai precedenti obblighi e prescrizioni.*

~~13) Il Piano interrato deve rimanere tale su tutti e quattro i lati del fabbricato;~~

Il caso di inosservanza, la presente concessione verrà senz'altro revocata, senza pregiudizio della conseguente applicazione dei provvedimenti di legge e, all'occorrenza, delle sanzioni penali.

Larino, li _____

IL SINDACO

6/14

COMUNE DI LARINO

(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

La presente è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento Edilizio Comunale dal....., giorno festivo, e per la durata di quindici giorni consecutivi, nei modi e forme di legge.

Addi.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di..... dichiara di aver oggi notificato, ai sensi dell'art. 31 della legge 17-8-1942, n. 1150 modificata ed integrata dalla legge 6-8-1967, n. 765, la presente concessione al Sig. [REDACTED] consegnandone copia con gli annessi disegni e relazione tecnica in mani di *Proprietà*

u. *14-3-78*

880

Il Messo Notificatore

[Signature]

Pratica N. 15

Anno 1979

COMUNE DI LARINO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Bollo

Au. 6.2

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE

IL SINDACO

Vista la domanda in data 4 dicembre 1978 presentata dai(1) [redacted]

registrata il 5 dicembre 1978 al Prot. generale n. 11122, con la quale viene chiesta la concessione per variante di un fabbricato per negozi e civile abitazione

sull' area distinto in Catasto fabbricati del Comune - al foglio n. 59 particell. a n. 197 della superficie complessiva di mq. post. a in Larino Via Nazionale

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario n. in data 6.12.1978;

Visto il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. in data

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;

Viste le leggi regionali

Visto il parere n. 12 della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta del 9/2/1979

Vista la denuncia presentata al Comando dei Vigili del Fuoco in data

Visto

Preso atto che:

— il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere proprietario dell'area o di avere il necessario titolo alla concessione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presso il Comune in data

DISPONE

Art. 1 — Oggetto della concessione

Ai

residente in Lerino Via G/da Monterone n.
è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di variante di un fabbricato per negozi e civile abitazione.

secondo il progetto costituito di n. 2 tavole, che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2 — Titolo della concessione

A) Concessione a titolo gratuito.

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1. comma, lettera), della legge 28-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

Fa parte integrante della presente concessione e si allega sotto la lettera) la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati col Comune in data

B) Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 9, 1. comma, lettera b); 9, 2. comma; 10 della legge 28-1-1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire (diconsi lire) a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. del

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata in L. (diconsi Lire) e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate nella delibera consiliare n. del

Il mancato versamento del contributo comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

C) Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. a norma della deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a scomputo parziale del contributo di cui sopra, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, opere di urba-

nizzazione con le modalità ed i tipi previsti nel progetto allegato quale parte integrante del presente atto (allegato n.), e a cedere al Comune entro il le relative aree, nonché mq. afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nella planimetria che forma parte integrante del progetto (Tavola n.) e che vengono complessivamente valutati in L. (diconsi lire

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. (diconsi lire) a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da (1).

La somma di L. (2) diconsi lire) è stata versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. del

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata in L. (diconsi lire) e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate dalla delibera consiliare n. del

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3 — **Obblighi e responsabilità del concessionario**

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;

2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;

3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;

4) la data e il numero della presente concessione;

5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C.A.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 30 aprile 1976, n. 373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31 marzo 1968, n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

(1) L'ammontare della garanzia dovrà essere almeno pari all'importo delle opere di urbanizzazione da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo.

(2) Tale importo è dato dalla differenza tra l'importo totale indicato nel primo comma e la spesa valutata a scemputo di cui al secondo comma.

Art. 4 — Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro il 11 MAR 1980 (3) ed ultimati, e resi abitabili o agibili entro 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (5).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (6).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

Art. 5 — Caratteristiche della concessione

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti real relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 6 — Prescrizioni speciali

1°) - Il porticato che affaccia su Via Gramsci (S.S.87) deve essere realizzato limitatamente ~~solo~~ al solo piano terra.

MUNICIPIO DI LARINO


La presente Concessione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento Edilizio Comunale del 12 . 3 . 1979 al 27 . 3 . 1979 e per la durata di quindici giorni consecutivi, nei modi e forme di legge.

Larino, li 28 . 3 . 1979

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

li 12 MAR 1979



IL SINDACO

[Handwritten signature]

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

Addi.....

Il Concessionario

(3) Massimo entro un anno dalla data della concessione.

(4) Massimo entro tre anni dalla data della concessione (con eventuale eccezione prevista al 3° comma dell'art. 4 della legge 29-1-1977, n. 10).

(5) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30 gennaio 1979.

(6) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30 gennaio 1979.

Pratica N. 12

Anno 1982

COMUNE DI LARINO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Bollo

Au. 6.3

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE

IL SINDACO

Vista la domanda in data 19/2/1982 presentata da (1)

P

registrata il 19/2/1982 al Prot. generale n. 1665, con la quale viene chiesta la concessione per ampliamento del portico

sull' ~~XXXX~~ immobile distinto in Catasto ~~XXXXXX~~ fabbricati del Comune - al foglio n. All. 2 particell. 8
n. 197 della superficie complessiva di mq. _____ post. _____
in Larino Via Gramsci _____;

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario n. _____ in data _____;

Visto il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. _____ in data _____;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;

Viste le leggi regionali _____;

Visto il parere n. 5 della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta del 6/4/82;

Vista la denuncia presentata al Comando dei Vigili del Fuoco in data _____;

Visto _____

Preso atto che:

— il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere proprietario dell'area o di avere il necessario titolo alla concessione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presso il Comune in data

DISPONE

Art. 1 — Oggetto della concessione

Al

residente in Larino Via Gramsci n.
è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di per l'ampliamento del poticato.

secondo il progetto costituito di n. 2 tavole, che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2 — Titolo della concessione

A) Concessione a titolo gratuito.

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1. comma, lettera.....), della legge 28-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

Fa parte integrante della presente concessione e si allega sotto la lettera.....) la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati col Comune in data.....;

B) Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 9, 1. comma, lettera b); 9, 2. comma; 10 della legge 28-1-1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire
(dicansi lire)
a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. del

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata in L. (dicansi Lire) e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate nella delibera consiliare n. del

Il mancato versamento del contributo comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

C) Contributo per il rilascio della concess. con esecuz. diretta delle opere di urbanizz. primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L.
a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a scomputo parziale del contributo di cui sopra a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, opere di urba-

urbanizzazione con le modalità ed i tipi previsti nel progetto allegato quale parte integrante del presente atto (allegato n.), e a cedere al Comune entro il le relative aree, nonché mq. afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nella planimetria che forma parte integrante del progetto (Tavola n.) e che vengono complessivamente valutati in L. (diconsi lire

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. (diconsi lire) a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da (1).

La somma di L. (2) (diconsi lire) è stata versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. del

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata in L. (diconsi lire) e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate dalla delibera consiliare n. del

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3 — Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

— i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
— che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C.A.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorre) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 30 aprile 1976, n. 373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31 marzo 1968, n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

(1) L'ammontare della garanzia dovrà essere almeno pari all'importo delle opere di urbanizzazione da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo.

(2) Tale importo è dato dalla differenza tra l'importo totale indicato nel primo comma e la spesa valutata a scapito di cui al secondo comma.

Art. 4 — Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro il 26 APR 1982 (3) ed ultimati, e resi abitabili o agibili entro TRE ANNI DALL'INIZIO DEI LAVORI

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà nel concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (5)

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (6).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati.

Art. 5 — Caratteristiche della concessione

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 6 — Prescrizioni speciali

Il sottoscritto Massimo Proprietario del Comune di Larino,

certifica che il richiedente è il sig. [redacted]

che ha presentato la presente istanza di concessione il 27-4-1982

presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Larino il 27-4-1982

Larino, li 27 APR 1982

588

IL SINDACO

La presente Concessione Edilizia è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento Edilizio Comunale dal 29 APR 1982 al 14 MAG 1982 e per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, nei modi e forme di legge.

Larino, li 17 MAG 1982



Il Segretario Capo

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

Addi.....

Il Concessionario

(3) Massimo entro un anno dalla data della concessione.
(4) Massimo entro tre anni dalla data della concessione (con eventuale eccezione prevista al 3° comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).
(5) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30 gennaio 1979.
(6) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30 gennaio 1979.

Comune di LARINO

Provincia di CAMPOBASSO 570

Prot. n. 5082

Marca
da
bollo

(1) CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA
(Art. 35, legge 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. modif. ed integrazioni)

N° 5/S

Au.6.4

IL SINDACO

Vista la domanda del

nat. i risp. il 2/11/50; 27/6/48; 11/8/1953

residente a Larino

via Gramsci n. 98

cod. fisc. [redacted] 60, acquisita al P.G. in

data 18/2/1967 [redacted] 10 1978 intesa ad ottenere

il rilascio della (1) concessione

edilizia in sanatoria relativamente all'opera edilizia abusiva realizzata in

questo Comune, via Gramsci n. 98;

Foglio Catastale n.78, particella n.78;

Vista la relazione descrittiva dell'opera realizzata allegata alla domanda;

Vista la dichiarazione, corredata da apposita documentazione fotogra-
fica, resa dall'interessato ed allegata alla domanda, dalla quale risulta
lo stato dei lavori eseguiti;

Vista la perizia giurata del [redacted]

26/7/1986

allegata alla domanda, relativa alle dimensioni ed allo stato delle opere
eseguite;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.124 del
14/12/1988 di sdemanializzazione del suolo in Via
Gramsci;

Visto il proprio provvedimento n. 4002 del 8/3/1990

con il quale è stato determinato l'importo dovuto a titolo di oblazione
nonchè quello relativo al contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gen-
naio 1977, n. 10;

Cod. 10505/7

(1) Concessione, autorizzazione;

Visto che [redacted]

ha provveduto a versare, a titolo di oblazione la somma di lire 13.115.000
compreso gli interessi
mediante l'utilizzo dello speciale bollettino di versamento, sul conto cor-
rente postale n. 255000 intestato a « AMMINISTRAZIONE P.T. OBLAZIONE
ABUSIVISMO EDILIZIO », nonchè la somma di lire 5.240.245... quale
contributo di cui all'art. 3 della legge 10/1977, mediante versamento
N.284 del 30/3/1990;

Dato atto che l'opéra edilizia abusiva è ascrivibile alla Tipologia 1-4
di cui, alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Visto il vigente ~~Piano Regolatore Generale~~ Programma di
Fabbricazione;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Vista (2) la legge Regionale n.17 del 14/5/1985;

Vista la legge n.47 del 28/2/85, successive modifi-
cazioni e integrazioni;

C O N C E D E

la (1) concessione..... edilizia in sanatoria, ai sensi
dell'articolo 35, 9° comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativa
all'opéra edilizia abusiva realizzata da [redacted]

ca [redacted]
in questo Comune, via Grenscoi..... n. 98,
Paglio Catastale n.78 particella n.78;

di seguito sommariamente descritta:

- Piano destinato a rimessa automezzi e magazzino.
- Aumento di unità immobiliare.
- Cambio di destinazione d'uso relativamente al porti-
cato.

P R E S C R I V E

che all'atto del rilascio del presente provvedimento sia provveduto al
complesso assolvimento degli obblighi concernenti l'oblazione ed il contri-
buto di cui all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1977, n. 10;


ELenco VERSAMENTI DOVUTI A TITOLO DI OBLAZIONE:

- n. 036	del	18/2/86	di	£. 225.000	1a Rata
- n. 039	"	18/2/86	"	" 456.000	1a Rata
- n. 040	"	18/2/86	"	" 456.000	1a Rata
- n. 041	"	18/2/86	"	" 1.733.000	1a "
- n. 042	"	18/2/86	"	" 678.000	" "
- n. 577	"	31/7/86	"	" 472.000	2a Rata
- n. 578	"	31/7/86	"	" 472.000	" "
- n. 579	"	31/7/86	"	" 1.791.000	" "
- n. 580	"	31/7/86	"	" 549.000	" "
- n. 581	"	31/7/86	"	" 248.000	" "
- n. 562	"	30/3/90	"	" 5.985.000	Congueglio

TOTALE OBLAZ. £. 13.115.000

10 APR. 1990

Dalla Residenza municipale, li



IL SINDACO

[Handwritten signature]

Il sottoscritto certifica che copia della presente concessione è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale dal 22-4-90

al 27-4-90

Data 28-4-90



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature: Prof. Balice]

Il sottoscritto
dichiara di avere, in data odierna, ritirato la presente (!)
..... edilizia in sanatoria.

.....

SE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALL'UFFICIO DISTRETUALE
DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

Prot. n.

Al sensi dell'articolo 38, 4° comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47
e successive modificazioni ed integrazioni, si invia copia del presente
provvedimento.

Data

IL SINDACO

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Larino,
CERTIFICA di aver, in data odierna, notificato il presente atto al
Sig. [REDACTED],
mediante consegna fatta a mani di V. [REDACTED]
Larino, M-G.P.O.

IL MESSO NOTIFICATORE



[Handwritten signature]



818 cronologico di notizie


Da spedire all'Ufficio Tecnico Comunale non appena iniziati i lavori.

AU. 6.5

SEGNALAZIONE DI INIZIO LAVORI

Li 06 marzo 1991

Il sottoscritto 
domiciliato in Larino Via  n. 98
titolare della concessione edilizia N. 84 del  1990
per un fabbricato da realizzarsi in Via 
comunica di aver iniziato le opere di costruzione in data 03.1991
assunta dall'Impresa 


della Provincia degli ARCA...
IL DIRETTORE

AVVISO DI SOPRALUOGO

RACCOMANDATA

I lavori sono state iniziati

- SI
- NO

cell. Larino
(cell.)
14/3/1991

CITTA' DI LARINO
 PREVENZIONE
 - 7 MAR. 1991
 UFFICIO SEGRETERIA

COMUNE DI LARINO
 E.00.01 CC2718
 CAT. CLAS. FISC.

CITTA' DI LARINO
 UFFICIO TECNICO
 Proct. n. 528
 9/3/91

All'UFFICIO TECNICO
 del Comune di

LARINO

IL TECNICO

COMUNE DI LARINO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

UFFICIO TECNICO

AN. 6.6

Marca
da
bollo

PRATICA EDILIZIA N. 93
ANNO 1995

Prot. n.

CONCESSIONE EDILIZIA N. 93

(Art. 1 legge 28 gennaio 1977, n. 10)

IL SINDACO

Vista la domanda di concessione edilizia presentata in data 12/05/1995 prot. n. 5993
da 

con allegato progetto, redatto da Geom. 
per l'esecuzione dei lavori ⁽¹⁾ Chiusura di scalinate esterne al fabbricato per civile
abitazione e negozio sito in Via Gramsci

ubicati in: Larino via Gramsci n.
sull'area identificata al catasto terreni urbano al foglio 78 part. n. 78

Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere la suddetta concessione in qualità di ⁽²⁾ proprietari
come risulta dalla documentazione esibita.

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765; 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifica-
zioni e integrazioni;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso a norma dell'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 11/07/1995 n. 8;

Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igie-
ne, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, la legge 30
marzo 1971, n. 118, il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sul superamento e l'eliminazione delle bar-
riere architettoniche;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 sulla sicurez-
za degli impianti tecnici;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412
sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile, n. 285 integrato e corretto con D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 integrato e corretto con
D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come sostituito con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto il nulla-osta della Soprintendenza Archeologica per i Beni A.A.A.S. del Molise n. del

Visto L'autorizzazione dell'Ass. Reg. Settore Beni Ambientali n. del

VISTO:

(*) Indicare le generalità complete, della ditta richiedente la concessione edilizia.

(1) Indicare l'oggetto della richiesta concessione edilizia.

(2) Indicare il titolo in base al quale viene richiesta la concessione edilizia: proprietario, affittuario, ecc.

Dato atto che l'opera di cui alla presente concessione ricade non ricade nei casi di concessione gratuita ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Dato atto che ai fini della presente concessione, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 mediante:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge n. 10/77, mediante:

a.1 - versamento della somma di £..... quale intero contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n..... in data.....) a norma della deliberazione Consiliare n. 151 del 29 settembre 1980;

ovvero:

a.2 - versamento della somma di £..... quale prima rata contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n..... in data.....) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente;

a.3 - presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di £..... corrispondente alle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria da realizzarsi a cura del concessionario a scampo del contributo di cui all'art. 5 della L. 10/77, ai sensi degli artt. 7, comma 2 e 11, comma 1 della medesima legge;

(compagnia..... polizza n. del.....)

convenzione atto unilaterale d'obbligo stipulat..... il..... registrat..... a..... il..... n..... mod..... vol.....

a.4 -

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge n. 10/77, mediante:

b.1 - versamento della somma di £..... quale intero contributo costo di costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n..... in data.....) corrisposto con le modalità e garanzie fissate nella delibera consiliare n. 18 del 17 marzo 1976;

b.2 - presentazione di convenzione atto unilaterale d'obbligo stipulat..... il..... registrat..... a..... il..... n..... mod..... vol..... e trascrit..... alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di.....

il..... n..... R.O. n..... R.P., sulla base della convenzione - tipo regionale o in mancanza della convenzione - tipo adottata con delibera consiliare n.....

del....., ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28-01-1977, n. 10, per lo scampo del suddetto contributo attraverso il quale il concessionario si obbliga per anni⁽³⁾....., ad

applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione - tipo suddetta:

b.3 -

CONCEDE

a:
.....

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

L'inizio lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio della presente concessione e quindi entro la data del....., pena la decadenza della concessione stessa;

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e quindi gli stessi vanno ultimati entro la data del.....; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata.

(3) Applicabile solo se trattasi di interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti a solo se l'opera oggetto di concessione è conforme ai parametri e alle caratteristiche tipologiche stabilite nella convenzione - tipo.

(4) Ai sensi dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 la durata di validità della convenzione è di.....
Firmato Da: SARNO TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5002a12e239ac55f0384879b1b72efaf:

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art.15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c.) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.
- 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65 S.O.) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24 giugno 1993, n. 37406/STC. (S.O. G.U. n. 191 del 16-8 1993, n. 74) e in particolare:
 - a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
 - b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco al termine dei lavori il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o l'agibilità.
- 5) La Ditta intestataria della presente concessione, a piccheffazione avvenuta prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
- 6) Qualora non siano stati indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- 7) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
- 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 9) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterne a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20/12/1993).
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.
- 16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
- 17) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, con la prova dell'avvenuto accatastamento e il relativo certificato di abitabilità o agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. La prova dell'avvenuto accatastamento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 18 novembre 1991, n. 363, dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato, rilasciata dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Comune non procederà al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità richiesto dall'interessato.
- 18) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Assessore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della legge 29-2-1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario.
- 20) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale.
- 21) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
 - a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 143 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;

zione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;
 d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992));
 d) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. n. 120 del 25 maggio 1990) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7 comma 1° prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55/90, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;
 e) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

Altre prescrizioni particolari:

.....

Larino, li 04-01-1996



IL SINDACO
 (Prof. Pardo Spina)

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Larino, CERTIFICA di aver, in data odierna, notificato il presente atto al Sig. [redacted] per legale scienza, mediante consegna fattane a mani di [redacted]

Larino, li 05/01/96

IL MESSO NOTIFICATORE

La presente Concessione Edilizia è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento Edilizio Comunale dal 5-1-96 al 20-1-96 e per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, nei modi e forme di legge.

Larino, li 22 GEN. 1996



Il Segretario Generale

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi 05-01-1996 l'originale della presente concessione edilizia con n. [redacted] allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

Attilio Pizzarello



COMUNE DI LARINO

(Provincia di Campobasso)

Servizio Urbanistica ed Ambiente

Piazza Duomo, n. 44

tel. 0874/8281 – fax 0874/825093

AU.6.7

N. 60/2012

Prot. n. 5891

Larino, li 18/05/2012

Al Signor

Co

LARINO

OGGETTO: Segnalazione Certificata di inizio attività – S.C.I.A. ai sensi dell' art. 19, Legge 241/1990, D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e art. 49, legge 122/2010.

- Visto il parere favorevole igienico – sanitario rilasciato dall'ASREM - Dipartimento di Prevenzione – Termoli, prot. n. 987.I.P. del 15/05/2012 relativo al locale da destinare a laboratorio artigianale;

- Vista la ricevuta di versamento degli oneri di urbanizzazione datata 18/05/2012, n. 477;

Si rilascia copia conforme della richiesta della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A.**, per cambio di destinazione d'uso da magazzino a laboratorio facente parte di un immobile sito in Via S. Rocco, riportato in Catasto al Foglio n. 78, particella n. 78, sub. 24, come evidenziato negli elaborati tecnici a firma del geom. Giovanni Vitiello, presentata dalla S. V. in data 30/04/2012, prot. n. 5271.

Si precisa che:

- devono essere confermati, a questo Servizio, la data di inizio dei lavori e l'impresa (con l'indicazione del Codice Fiscale o della Partita IVA) esecutrice degli stessi;

**Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente f. f.
(Arch. Andrea VITIELLO)**

ma/l

h/b.

Allo Sportello UNICO
per l'Edilizia del
COMUNE DI LARINO

**OGGETTO: Denuncia S.C.I.A. (ex D.I.A.) Stralcio Art. 9 Legge
30-07-2010 n. 133 (G.U. n.176 del 30-07-2010 – S.O. n.174)**


Il sottoscritto  vi residente
alla Contrada "Piana di Larino", () in qualità di proprie-
tario dell'immobile censito al F. 78 p 78 Sub 24 (C 2 Cl, 4 di mq. 97)

D E N U N C I A

ai sensi dell'Art . 09 della Legge 30-07-2010 e chiede il cambio d'uso del
sopracitato immobile da C 2 (magazzino) a C3 (locale adibito a laboratorio
artigianale) così come viene descritto nella Relazione Tecnica allegata a firma
del Geom. Giovanni VITIELLO.

Larino: 27-04-2012

Con Osservanza



COMUNE DI LARINO
Diritti di Segreteria

€ 25,82

COMUNE DI LARINO
Diritti di Segreteria

€ 25,82

COMUNE DI LARINO

OGGETTO : DENUNCIA S.C.I.A. Stralcio Art. 9 Legge 30-07-2010

DITTA :

LARINO: 27 aprile 2012

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Campobasso
 Iscrizione Albo N. 276
Geometra Giovanni VITIELLO

IL TECNICO
(Vitiello Geom. Giovanni)

RELAZIONE TECNICA

Io sottoscritto VITIELLO Geom. Giovanni con studio in Larino alla Via Circonvallazione, n.66 in ottemperanza all'incarico conferitomi dal Signor [REDACTED] a del cambio d'uso dell'immobile di sua proprietà censito al N.C.E.U. al F 78 p. 78 Sub 24 dalla Categoria C 2 (Magazzino-Deposito) a C 3 (locale adibito a laboratorio Artigianale), dichiaro quanto segue:

L'immobile di cui sopra ha una superficie calpestabile di mq. 97 con una superficie vetrata di Mq. 12,00 (vetrata di ingresso m.3,00x4,00) e mq. 4,50 (finestra di m.1,50x3,00) per complessivi mq. 16,50 ampiamente superiore ad 1/8 della superficie calpestabile.

Si allega alla presente relazione copia della Planimetria Catastale e Planimetria con l'indicazione della superficie destinata a parcheggio macchine per l'attività da svolgere e foto del prospetto dal quale si evince la superficie vetrata.

Larino : 27 aprile 2012

IL TECNICO
(VITIELLO Geom. Giovanni)



Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Campobasso	
	Iscrizione Albo N. 276
Geometra Giovanni VITIELLO	

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 26/04/2012

Data: 26/04/2012 - Ora: 11.16.53

Visura n.: T177827 Pag: 1

Fine

Dati della richiesta Comune di LARINO (Codice: E456)
Catasto Fabbricati Provincia di CAMPOBASSO
Unità immobiliare Foglio: 78 Particella: 78 Sub.: 24

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA		
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe		Consistenza	Rendita
1		78	78	24			C/2	4	97 m ²	Euro 280,54	VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 02/10/2002 n. 39619 .1/2002 in atti dal 02/10/2002 (protocollo n. 181895) VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA
Indirizzo VIA SAN ROCCO n. SN piano: I; Annotazioni classamento proposto e validato (D.M. 701/94)											

INTESTATO

N. [REDACTED] DIRITTI E ONERI REALI
 I. [REDACTED] (1) Proprietà per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 30/09/2002 Voltura n. 217855 .1/2002 in atti dal 22/01/2003 (protocollo n. 8935) Repertorio n. : 45922 Rogante: CARIELLO Sede: TERMOLI
 Registrazione: UR Sede: TERMOLI n. 1554 del 17/10/2002 ASSEGNAZIONE AI SOCI


Rilasciata da: Servizio Telematico

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Campobasso**

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____	
Planimetria di u.i.u. in Comune di Larino	
Via San Rocco civ. SN	
Identificativi Catastali: Sezione: Foglio: 78 Particella: 78 Subalterno: 24	Compilata da: Vitiello Giovanni Iscritto all'albo: Geometri Prov. Campobasso N. 276


Scheda n. 1 Scala 1:200

VIA GRAMSCI






PIANO TERRA

VIA S.ROCCO



**PIANO RIALZATO
(soppalco)**






Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Campobasso

Iscrizione Albo
N. 276

Geometra
Giovanni VITIELLO

Giovanni Vitello



PARCHEGGI

80

81 81+

49

82

79

788

ANTONIO

GRAMS

M

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Campobasso	
	Iscrizione Albo N. 276
Geometra Giovanni VITIELLO	

Giovanni Vitello



COMUNE DI LARINO

(Provincia di Campobasso)
Servizio Urbanistica ed Ambiente

AU. 6.8

Al C.T.U. Ing. Teresa Sarno
Piazza dei Ginnasti 4
86039 Termoli
Via pec: teresa.sarno@ingpec.eu

Oggetto: Richiesta di disamina pratiche edilizie e rilascio dichiarazione e documentazione
Rif. VS istanza del 14.07.2023 prot. n.10938
Riscontro

Con riferimento alla richiesta in oggetto, agli atti di questo Ente è stata reperita la seguente documentazione che si consegna in allegato:

1) Titoli edilizi:

- SCIA N.8/2013 (elaborato unico);
- SCIA n.60/2012 (elaborato unico);
- C.E. n.93/95 (concessione, tav. "piante e prospetti", tav. "relazione fotografica", tav. "relazione", tav. "planimetria catastale");
- C.E. n.84/90 (atto di vincolo, tav. "relazione", tav. "planimetria generale", tav. "situazione in progetto", tav. "situazione attuale", segnalazione inizio lavori);
- C.E. n.12/1982 (concessione, elaborato grafico unico);
- C.E. n.26/1977 (istanza, concessione, elaborato grafico unico, relazione);
- C.E. n.6/1998 (istanza, calcolo piano volumetrico, concessione, atto di vincolo, tav. n.1 "Relazione tecnica", tav. n.2 "Planimetria, piante, prospetti, sezione", tav. n.3 "Piano quotato, sezione");
- C.E. n.14/1987 (istanza, concessione, elaborato grafico unico, profilo longitudinale);
- C.E. 15/1979 (concessione, elaborato grafico "Perizia di variante" e "Integrazione documenti di cui alla nota n.1006 del 03.02.1979");

2) Atti di condono e/o sanatorie:

- C.E. n.5/S in Sanatoria (concessione, elaborato grafico unico datato gennaio 1986, relazione tecnica);

4) Certificati di Agibilità/Abitabilità:

- Certificato di Agibilità (rilasciato il 14.06.2011) del locale destinato ad officina e deposito sito in via San Rocco n.47, censito in Catasto al foglio n.78 particella n.78 sub n.33 (piano terra), facente parte dell'immobile realizzato con C.E. n.84/1990 del 04.03.1991;
- Permesso d'Uso (rilasciato il 05.09.1979) dei locali posti al piano terra, del deposito sottostante e del locale interrato, posti in via Gramsci, censiti in Catasto al foglio n.59 particella n.197, per i quali fu rilasciata C.E. n.26/1977 dell'01.04.1977;

C_E456 - - 1 - 2023-09-28 - 0015364

Inoltre, si dichiara quanto segue:

3) P.E.U. e/o P.E.S. – ricostruzione post sisma 2002:

- Immobile censito in Catasto al foglio n.42 particelle n.140-153 – non ricompreso in alcun P.E.U./P.E.S.;
- Immobile censito in Catasto al foglio n.78 particella n.78 – ricompreso nel P.E.U. n.89 non oggetto di contributo;
- Immobile censito in catasto al foglio n.59 particella n.750 – non ricompreso in alcun P.E.U./P.E.S.;

5 e 6) Strumentazione urbanistica vigente, N.T.A., destinazione d'uso e vincoli:

- Visto il vigente Programma di Fabbricazione adottato con delibera di C.C. n.16 del 16.06.1973 e approvato con delibera di G.R. n.1879 del 16.11.1973;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 479 del 27.03.2002 con la quale è stata approvata la variante alle N.T.A. del vigente P. di F. relativamente alla zona omogenea "E Agricola";
- Visto il Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.10.2010, specificato nel C.D.U. rilasciato il 04.08.2023 prot. n.12209;

CERTIFICA

- A) che l'immobile censito in catasto al foglio n.78 particella n.78 ricade in zona C₁ – nuovi insediamenti – del vigente P. di F ed è soggetto ai seguenti indici: nella zona C₁ è permessa la costruzione di case a schiera e di edifici isolati.

Gli indici sono così fissati:

Indice di Fabbricabilità Fondiario:	1,50 mc/mq;
Indice di Copertura:	0,30 mq/mq;
Altezza massima:	7,50 ml;
Numero dei piani:	n. 2;
Distacco minimo dagli edifici:	10,00 ml;
Distacco minimo dai confini:	5,00 ml;

L'area su cui insiste il fabbricato ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del d.lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed è sottoposto a vincolo idrogeologico.

- B) che l'immobile censito in Catasto al foglio n.59 particella n.750 ricade in zona E – agricola – del vigente P. di F.. Per le N.T.A. della zona E si rimanda al C.D.U. rilasciato il 04.08.2023 prot. n.12209.

Tale immobile ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del d.lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed è sottoposto a vincolo idrogeologico.

- C) che gli immobili censiti in Catasto al foglio n.42 particelle n.140 (per una superficie di circa 19,17mq) e n.153 (per una superficie di circa 2.395,45mq) rientrano nella fascia individuata a pag. n.7 delle norme del vigente PDF per la localizzazione dell'area industriale (zona "D₂ – industriale") compresa tra la stazione ferroviaria di Ururi-Rotello e la masseria Colagiovanni, con previsione di insediamenti relativi alla piccola e media industria. Per le N.T.A. della zona D₂ si rimanda al C.D.U. rilasciato il 04.08.2023 prot. n.12209.

Tali immobili ricadono in zona sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del d.lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

- D) che gli immobili censiti in Catasto al foglio n.42 particelle n.140 (per una superficie di circa 1.257,83mq) e n.153 (per una superficie di circa 7.135,55mq) ricadono in zona E –

C_E456 - - 1 - 2023-09-28 - 0015364

agricola – del vigente P. di F.. Per le N.T.A. della zona E si rimanda al C.D.U. rilasciato il 04.08.2023 prot. n.12209.

Tali immobili ricadono in zona sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del d.lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La presente certificazione viene rilasciata solo ai fini della destinazione urbanistica, non attesta la capacità edificatoria dei suoli e non può essere prodotto agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

7) L'archivio storico delle pratiche edilizie parte del 1948.

Si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento in merito.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente
Ing. Giovanni LAPENNA



C_E456 - - 1 - 2023-09-28 - 0015364



CITTA' DI LARINO

86035

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Au. 7.1

Oggetto: Permesso d'Uso.

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. [redacted] nome e per conto dei genitori [redacted] agosto 1979 per ottenere il permesso d'Uso dei locali del piano terreno, del deposito sottostante e del locale interrato, posti in via Gramsci di questo Comune al Foglio n.59 allegato 2, particella n.197, per i quali fu rilasciata Concessione Edilizia n.26 del 1.4.1977;

Visto il verbale d'ispezione in data 28.8.1979 dell'Ufficio Sanitario;

Visto il verbale d'ispezione in data 28.8.1979 effettuato dal Tecnico del Comune;

Constatato l'avvenuto pagamento in data 21 Agosto 1979, con ricevuta n.116 sul C/C N°20-3515 intestato al Comune di Larino per taxa Concessione;

Constatato l'avvenuto pagamento in data 18 Agosto 1979, bolletta n.4011 per diritti sanitari;

Visti gli artt.220,221 e 226 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934,n.1265;

Visto il vigente Regolamento Comunale d'Igiene;

Visto il vigente Regolamento Edilizio;

a u t o r i z z a

il Sig. [redacted] uso dei locali posti in via Gramsci di questo Comune al Foglio n.59 allegato 2, particella n.197, Concessione Edilizia n.26 del 1.4.1977 e successiva variante n.15 del 12.3.1979, così ripartiti:
Piano seminterrato

n.1 vano adibito a deposito ferramenta

Piano interrato

n.1 vano adibito per la produzione del vino

Piano terra

n.2 vani, n.1 W.C. punto vendita ferramenta.

In fede si rilascia la presente per gli usi consentiti dalla legge.

Larino, il 5.9.1979

IL SINDACO
(Dr. Arnaldo PICUCCI)



COMUNE DI LARINO

Provincia di Campobasso

Servizio Urbanistica ed Ambiente

AU.7.2

OGGETTO: Certificato di AGIBILITA'.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE

- **Vista** l'istanza presentata dal Signor V [REDACTED] residente in Contrada Lagoluppoli n. 63, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 6810 del 04/06/2012, tendente ad ottenere il certificato di agibilità del locale di proprietà destinato ad officina e deposito sito in Via S. Rocco n. 47, al piano terra, censito in Catasto al Foglio n. 78, particella n. 78, sub 33, facente parte di un immobile realizzato con Concessione Edilizia n. 84/1990 del 04/03/1991;
- **Vista** la Concessione Edilizia in sanatoria n. 5/S del 10/10/1990 (Condono Edilizio);
- **Visto** il parere favorevole della Regione Molise - ASREM Dipartimento di Prevenzione - Termoli, datato 15/05/2012, prot. n. 987/I.P.;
- **Vista** la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico a firma della ditta Malaspina Renato, ai sensi dell'art. 7 del D. M. 22/01/2008, n. 37, datata 24/05/2012;
- **Vista** la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a firma della ditta Di Lena Giuseppe Antonio, ai sensi dell'art. 7 del D. M. 22/01/2008, n. 37, datata 21/05/2012;
- **Visto** l' art. 226 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27/07/1934, n. 1265;
- **Visto** il vigente Regolamento Comunale d'igiene;
- **Visto** il vigente Regolamento Edilizio;
- **Visto** il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 s.m.i.;
- **Vista** la dichiarazione del Concessionario ai sensi dell'art. 25 comma 1- lettera b) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 in data 01/06/2012;
- **Vista** la dichiarazione del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 25 comma 1- lettera b) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 in data 01/06/2012;
- **Visto** il certificato di idoneità statica datato 26/04/1986 a firma dell' Arch. Antonio DI NUNZIO, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Viste** le ricevute di avvenuto accatastamento dell'Agenzia del Territorio di Campobasso del 18/05/2012, prot. n. 89205;

RILASCIA

Al Signor V [REDACTED]
n. 63 il certificato di agibilità del locale di proprietà destinato ad officina e deposito sito in Via S. Rocco n. 47, al piano terra, censito in Catasto al Foglio n. 78, particella n. 78, sub 33, facente parte di un immobile realizzato con Concessione Edilizia n. 84/1990 del 04/03/1991 e Concessione Edilizia in sanatoria n. 5/S del 10/10/1990 (Condono Edilizio), ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL CERTIFICATO DI AGIBILITA'

Per gli immobili indicati in premessa, nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene e di uso del territorio, di tutela dei beni culturali ed ambientali, di polizia locale, di circolazione stradale, nonché delle condizioni sotto riportate e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

DESCRIZIONE DEI LOCALI

- Piano terra: locale officina;
- Soppalco: Deposito e w.c.;

Il presente certificato di agibilità potrà essere dichiarato decaduto dall'autorità competente, nell'eventualità vengano a mancare i requisiti igienico – sanitari, di sicurezza e/o i presupposti di fatto e di diritto che hanno permesso il rilascio del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 222 del regio decreto 27/07/1934, n. 1265 e dall'art. 26 del D.P.R. 06/07/2001, n. 380.

Larino, li 14/06/2011


Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente
(Arch. Giuseppe MAMMARELLA)

Il Sottoscritto VITIELLO Giovanni (Arubapec) dichiara di aver ritirato oggi 19-06-2017 l'originale del presente certificato di agibilità e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.


Il Dichiarante (firma leggibile)



COMUNE DI LARINO

Provincia di Campobasso
Servizio Urbanistica ed Ambiente
Piazza Duomo, n. 44
Tel. 0874 8281 fax 0874 825093

Au. 8

Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE

- Vista la richiesta dell'ing. Teresa Sarno – nominata CTU procedura esecutiva n.61/2022 – acquisita al protocollo di questo Comune al n.10937/2023 e tendente ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 e come previsto dall'art. 18, comma 2 della Legge n.47/85, per i terreni siti in agro di Larino e riportati in Catasto al foglio n.42 particella n.143, foglio n.59 particella n.749, foglio n.60 particelle n.10-64-65-67, foglio n.79 particelle n.170-176 e foglio n.57 particella n.166;
- Visti gli atti d'Ufficio;
- Visto il vigente Programma di Fabbricazione adottato con delibera di C.C. n.16 del 16.06.1973 e approvato con delibera di G.R. n.1879 del 16.11.1973;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 479 del 27.03.2002 con la quale è stata approvata la variante alle N.T.A. del vigente P. di F. relativamente alla zona omogenea "E Agricola";
- Visto il Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.10.2010;
- Visto il d.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;

CERTIFICA

1. che i terreni siti in agro di Larino e riportati in Catasto al foglio n.42 particella n.143 (per una superficie di circa 146,83 mq), foglio n.59 particella n.749, foglio n.60 particelle n.10-64-65-67 e foglio n.57 particella n.166 ricadono in zona "E – Agricola" del vigente Programma di Fabbricazione e sono soggetti ai seguenti indici urbanistici:

Nella zona "E" è permessa la costruzione di fabbricati ed abitazioni a carattere esclusivamente agricolo, escludendo la realizzazione e il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti per uso diverso da quello strettamente indispensabile all'attività agricola e connessi all'agricoltura:

RESIDENZA

- Indice di fabbricabilità fondiario (I.F.F.) = 0,03 mc/mq
- Superficie minima del lotto (inderogabile) = 5'000 mq
- Indice di copertura = 0,01 mq/mq
- Numero dei piani (compreso eventuale seminterrato) = 2
- Altezza massima = 7,50 ml
- Distacco minimo dagli edifici = 10,00 ml
- Distacco minimo dai confini = 10,00 ml

Gli spazi interni agli edifici non sono ammessi.

ANNESI (magazzini, depositi, rimessa attrezzi agricoli, ricoveri per animali, ecc.)

- Indice di fabbricabilità fondiario (I.F.F.) = 0,07 mc/mq
- Per gli annessi che saranno inglobati nell'organismo residenziale, dai non coltivatori diretti, si dovrà fare riferimento allo stesso indice di fabbricabilità fondiario della residenza (I.F.F. = 0,03 mc/mq) e le due volumetrie (annessi e residenze), possono essere sommate.
- Superficie minima del lotto (inderogabile) = 5000 mq
- Indice di copertura = 0,03 mq/mq
- L'indice di fabbricabilità fondiario può essere elevato fino a 0,10 mc/mq e l'indice di copertura potrà essere elevato fino a 0,04 mq/mq per la realizzazione delle seguenti strutture: capannoni per essiccamento di prodotti agricoli, capannoni per allevamento bestiame a livello agricolo-produttivo

C_E456 - - 1 - 2023-08-04 - 0012209

- Altezza massima = 7,50 m.
- È consentita una maggior altezza per realizzare volumi tecnici in prevalente sviluppo verticale indispensabili al funzionamento dell'azienda (silos, contenitori di mangimi, ecc.);
- Distacco minimo dagli edifici = 10,00 ml
- Distacco minimo dai confini = 10,00 ml

Per quanto riguarda la distanza degli edifici abitativi dai ricoveri zootecnici, essa deve essere pari a m. 50,00, per gli allevamenti dei suini superiore a n. 10 capi, la distanza deve essere pari a m. 150,00, invece la distanza degli stessi dal centro abitato così come perimetrato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N. 285 del 30/4/1992 (delibera di G.C. n. 878 del 28/12/1993) deve essere minima di Km. 1,00;

NORME COMUNI (residenze, ricoveri animali, magazzini, depositi, ecc.)

Per i non coltivatori diretti, la superficie di terreno necessaria per la volumetria, deve essere asservita mediante atto pubblico notarile registrato e trascritto.

Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, l'atto di asservimento notarile deve essere presentato solo per la volumetria relativa alla residenza.

È consentito l'accorpamento dei terreni di proprietà non contigui solo per i diretti coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale, da asservire con atto notarile registrato e trascritto, per l'estensione totale massima (lotto da edificare più suoli da accorpare) di mq. 15.000 per le residenze e mq. 25.000 per gli annessi.

Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole, sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri e la ristrutturazione, nonché la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

È ammesso altresì l'ampliamento nel rispetto degli indici sopra citati, compreso il volume esistente.

Il volume dei fabbricati (sia essi annessi o abitazioni), anche se condonati, preesistenti alla richiesta di nuova concessione deve essere computato ai fini del rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiario prescritto per la zona agricola.

2. che il terreno sito in agro di Larino e riportato in Catasto al foglio n.42 particella n.143 (per circa 483,17 mq) rientra nella fascia individuata a pag. n.7 delle norme del vigente PDF per la localizzazione dell'area industriale (zona "D2 - industriale") compresa tra la stazione ferroviaria di Ururi-Rotello e la masseria Colagiovanni, con previsione di insediamenti relativi alla piccola e media industria.

In tale zona, ad eccezione del PIP, non sono state realizzate opere di urbanizzazione primaria su iniziativa pubblica; pertanto, il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato alla verifica delle condizioni previste dal comma n.2 dell'art. n.12 del DPR n.380/2001 e s.m.i..

Per tale zona sono definiti i seguenti parametri:

- Indice di fabbricabilità fondiario = 2,5 mc/mq
- Indice di copertura = 0,5 mq/mq
- Distanza dai confini = 5,0 ml;
- Distanza dai Fabbricati = 10 ml;
- Distanze minime dalle Strade = vedere D.M. 1/4/1968;
- Rapporto tra volume delle abitazioni e volume destinato all'attività industriale = 1mc/3mc.

3. che i terreni siti in agro di Larino e riportati in Catasto al foglio n.79 particelle n.170-176 ricadono in zona "C₁ - Nuovi insediamenti" del vigente Programma di Fabbricazione e sono soggetti ai seguenti indici urbanistici:

Nella zona C₁ è permessa la costruzione di case a schiera e di edifici isolati.

Gli indici sono così fissati:

- Indice di fabbricabilità fondiario = 1,5 mq/mq
- indice di copertura = 0,3 mq/mq
- altezza massima = 7,50 ml
- numero di piani = n.2
- distacco minimo dagli edifici = 10 ml
- distacco minimo dai confini = 5 ml

Nelle case a schiera e per convenzione fra i proprietari, il distacco laterale potrà essere nullo.

C_E456 - - 1 - 2023-08-04 - 0012209

4. Ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n.36 del 29.10.2010 "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI":

non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra all'interno dell'area P.I.P. e nelle aree agricole ricadenti nel comprensorio irriguo del Consorzio di bonifica di Larino, tranne che in quei terreni avente pendenza superiore al 10%.

Inoltre non sono consentiti gli impianti fotovoltaici a terra ed eolici:

- nei terreni ricadenti in zone I.B.A. (important bird area);
- nelle Zone di protezione speciale (Z.P.S.);
- nei terreni olivetati;
- nei terreni gravati da usi civici e servitù pubbliche;
- su aree in prossimità delle strade statali, strade provinciali, linea ferroviaria ad una distanza inferiore a 150 metri dal ciglio stradale;
- nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua così come individuate dal Piano Paesistico di Area Vasta n.2;
- sulle aree boscate;
- nell'intero Centro Storico e in prossimità di aree ad interesse archeologico.

5. I terreni riportati in Catasto al foglio n.42 particella n.143, foglio n.59 particella n.749, foglio n.60 particelle n.10-64-65-67, foglio n.79 particelle n.170-176 e foglio n.57 particella n.166 ricadono in zona sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del d.lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); Inoltre, i terreni riportati in Catasto al foglio n.59 particella n.749, foglio n.60 particelle n.10-64-65-67, foglio n.79 particelle n.170-176 e foglio n.57 particella n.166 sono sottoposti a vincolo idrogeologico (R.D. n.3267/1923 e s.m.i.); Infine, il terreno riportati in Catasto al foglio n.57 particella n.166 ricade in area IBA (important bird area) e ZPS (Zone a protezione speciale).

Il presente certificato viene rilasciato solo ai fini della destinazione urbanistica, non attesta la capacità edificatoria del suolo e non può essere prodotto agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Larino, 03 agosto 2023

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente F.F.
Ing. Alfonso Scardera



C_E456 - - 1 - 2023-08-04 - 0012209

Oggetto: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA – DPR 380/2001 e s.m. e i.

Io sottoscritta ing. Teresa SARNO, nata a Larino (CB) il 22/07/1955 e residente in Termoli alla Piazza dei Ginnasti 4, in qualità di CTU del Tribunale di Larino nella procedura esecutiva n.61/2022, con riferimento ai seguenti terreni ubicati in codesto Comune:

- 1) Foglio 42 particella 143
- 2) Foglio 59 particella 749
- 3) Foglio 60 particelle 10, 64, 65 e 67
- 4) Foglio 79 particelle 170 e 176
- 5) Foglio 57 particella 166

per i quali allego la planimetria catastale aggiornata,

CHIEDO

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 comma 3 del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii. che mi venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica, con l'indicazione delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti le aree sopra specificate e gli estremi di approvazione del vigente Pdf.


Allegati:

- Nota di accettazione di incarico a CTU e giuramento;
- Estratto di mappa del Foglio 42 particella 143;
- Estratto di mappa del Foglio 59 particella 749;
- Estratto di mappa del Foglio 60 particelle 10, 64, 65 e 67;
- Estratto di mappa del Foglio 79 particelle 170 e 176;
- Estratto di mappa del Foglio 57 particella 166.

Termoli 17 maggio 2023

IL RICHIEDENTE

Ing. Teresa Sarno




Mani certificate di idoneità metrica del fabbricato per. 79 e altri notari di assegnazione
per i compensi che dovranno riscuotere e restituire al proprio incarico.

Alle ore 12:15 chiudo le operazioni peritali in loco previste per l'odierna giornata e il prosieguo,
come da avviso già inviato all'esecutato, è previsto per giovedì 6 luglio 2023, a partire dalle ore 9:30, presso gli altri
beni pignorati.


Vi è quindi letto il presente verbale che previa lettura, viene sottoscritto dagli intervenuti con firma
leggibile e datato in ogni pagina.

Il



FOR

IL C.T.U.



C . T . U . - VERBALE DI ACCESSO (Verbale n.3)

L'anno duemilaventitré, il giorno sei del mese di luglio (06.07.2023) alle ore 9:30, io sottoscritta Ing. Teresa Sarno, quale C.T.U. nominato dal G.E. del Tribunale di Larino (CB) nella Procedura di Es. Imm. N. 61/2022 promossa da C. [redacted] regolare avviso alle parti in data 3 giugno 2023, mi sono recata in LARINO (CB), presso i beni pignorati di proprietà dell'esecutato ivi ubicati e censiti:

- 1) in catasto fabbricati: al FOGLIO 59 PARTICELLA 750 SUB 3 (C/6)
- 2) in catasto fabbricati: al FOGLIO 59 PARTICELLA 750 SUB 4 (C/6)
- 3) in catasto fabbricati: al FOGLIO 59 PARTICELLA 750 SUB 5 (A/3)
- 4) in catasto fabbricati: al FOGLIO 59 PARTICELLA 750 SUB 6 (A/3)
- 5) in catasto terreni: al FOGLIO 59 PARTICELLA 749
- 6) in catasto terreni: al FOGLIO 60 PARTICELLE 10-64-65-67
- 7) in catasto terreni: al FOGLIO 57 PARTICELLA 166

L'accesso odierno è stato concordato con il custode dei beni Avv. Giuseppe Baranello, per cui la relativa comunicazione al Sig. Vitulli è stata predisposta a firma congiunta.

All'ora stabilita sono presenti: Avv. Giuseppe Baranello, [redacted]

Ch' il terreno di cui al punto 7 del precedente elenco è stato visitato in corso di precedente sopralluogo.

Modalità di svolgimento delle operazioni peritali: accompagnare dell'esecutato suo visitato

i vari subaltri figurati, nonché gli altri manufatti insistenti sulle particelle 750 e 749, che non sono censiti in catasto. Ho visitato anche, della madre, il terreno di cui al punto 6.

In merito allo stato dei beni pignorati liberi o occupati ed eventuali estremi del contratto di locazione o in base ad altro titolo, [redacted] dichiara quanto segue:

F. 59 part.750 sub 3 occupato da [redacted] figlia in ferie e da Rudolf Andra fu e' altre ferie

F. 59 part.750 sub 4 utilizzato dall'esecutato, dalla figlia

F. 59 part.750 sub 5 occupato da camorra Enzo gratuitamente

F. 59 part.750 sub 6 occupato da Hossain Kamel, in contratto di comodato d'uso, da me fotografato

F. 59 part.749 (uliveto) libero e nelle disponibilità dell'esecutato

F. 60 partt.10-64-65-67 (pasc.cesp-sem-pasc-pasc.cesp) incolte, con una piccola fetta

sem uliveto (~ 2000 mq) tenuta da terzo gratuitamente

F. 57 part.166 (uliveto) fré visitato

Ulteriori informazioni fornite dall'esecutato: (pratiche edilizie, agibilità, condoni, sanatorie, certificazioni a norma degli impianti, attestato di certificazione energetica (ACE) o di prestazione energetica (APE), amministratore condominiale, ...)

F.59 part.750 il fabbricato sottile ma particella 750 reale

[redacted]


[redacted]

Eventuali osservazioni: [redacted]


Alle ore 12:00 chiudo le operazioni peritali in loco previste per l'odierna giornata e il prosieguo, come da avviso già inviato all'esecutato, e previsto per giovedì 6 luglio 2023, a partire dalle ore 9:30, presso gli altri beni pignorati.

Viene, quindi, redatto il presente verbale che previa lettura, viene sottoscritto dagli intervenuti con firma leggibile e siglato in ogni pagina.

Intervenuti

A large, solid black rectangular redaction covers the names and signatures of the participants. The redaction is positioned over the horizontal lines of the document.

IL C.T.U.

A handwritten signature in cursive script is written over a horizontal line. The signature appears to be 'A. Di...'.